

N^o 10
022(6f)

17
Secretaria di S. Francesco
D. Salef

Copia senza correzioni.

Profferiore al Secretum

landif - fembra del
1865 - o del 1866.

= Senza correzioni annunciate
alle Tribu Annunadunging.

(7^{ter})

ARCHIVIO SALESIANO
CENTRALE
14720208

Società di San Francesco
di Sale

- [1] [Introduzione]
- [2] Origine di questa Società.
- [3] Scopo di questa Società
- [4] Forma di questa Società
- [5] Del voto di obbedienza
- [6] Del voto di povertà
- [7] Del voto di castità
- [8] Governo religioso della Società
- [9] Governo civile della Società
- [10] Elezione del Rettor Maggiore
- [11] Degli altri Superiori
- [12] Delle case particolari
- [13] Quattordici
- [14] Penitenze di pietà
- [15] Abbi.
- [16] Etim.
- [17] Professione e formule di voti.

Scrittura di S. Fran^{co} di Sales.
(Cfr. il N.º 8)
e il N.º 9.

Società

di

S. Francesco di Sales.

In ogni tempo fu speciale sollecitudine de' ministri della nostra santa
 cattolica religione di adoperarsi con zelo affine di procurar il be-
 ne spirituale della gioventù. Dalla buona o cattiva educazione
 di essa dipende un buono o triste avvenire a' costumi della socie-
 tà. Il medesimo Divin Salvatore ci diede un fatto evidente pro-
 va di questa verità quando compiendo in terra la sua divina mis-
 sione, invitando con parziale affetto i fanciulli ad accoster-
 si a Lui: Invite parvulos venire ad me. In questi e specialmente
 il Sommo Pontefice seguendo le vestigia del beato Francesco
 il Divin Salvatore, di cui siamo le luci sulla terra, promosse
 in ogni tempo e colla voce e cogli scritti la buona educazione
 della gioventù. Il seguente Pio IX, che Dio lo conservi lungo
 tempo a gloria della Chiesa, oltre le incesse patrie sol-
 licitudini a favore della perenne gioventù favorì con
 particolari mezzi materiali e morali quelle istituzioni

2 che a questa parte del sacro ministero Vedevano le loro cure.
A nostra gioventù peccata il bisogno è di gran lunga più sensibile.
La trascuratezza di molti genitori, l'abuso dell' stampa, gli
sforzi degli eretici e de' settari per accrescere il numero de' loro
seguaci, mostrano la necessità di unirsi insieme a combatterlo
per la causa del Signore sotto lo stendardo del Vicario di Cri-
sto per conservare la fede ed il buon costume soprattutto in
quella classe di giovani che per essere poveri sono esposti a
maggiore pericolo della loro eterna salute. E gli è questa lo sco-
po della società o congregazione di S. Francesco di Sales.

Origine di questa società.

fin dall'anno 1841 il S. Rosco Giovanni si univa ad altri
ecclesiastici per accogliere in appositi locali i giovani più ab-
bandonati della città di Torino affine di trattenerli in tranquilli-
tà e nel tempo stesso dar loro il pane della divina parola. Ogni
cosa fu fatta d'accordo coll' autorità ecclesiastica. Rendendo il
Sacro questi tenui principii, il concorso de' giovani divenne
assai grande e nell'anno 1844 Monsignore Franzoni no-
stro venerato Arcivescovo di felice memoria come aveva di-
viduare un edificio a forma di chiesa (1) con facoltà di
100 due camere destinate all'alloggio de' preti direttori della pia opera di S. S. del Refu-
gio. Nel 1845 l'Oratorio trasferivasi nel centro della regione Valdcazzo oved' S. Vittoria
esiste.

2 bis

fare in quelle funzioni che sono necessarie per la santificazione
de' giorni festivi e per l'istruzione de' giovani che ogni giorno
più numerosi intervenivano. Fu l'Arcivescovo come più s'è
ad amministrare il Sacramento della eucaristia. Nell'anno 1816
concedeva che tutti quelli che intervenivano a tale istruzione,
possessero in esso ammessi alla Santa Comunione ed adempire
il precetto pasquale, permettendo di vestire la Santa Messa, fa-
cendosi ancora qualche ciò di vantaggio opportuno. Queste co-
se ebbero luogo fino all'anno 1817 nell'oratorio detto di
S. Francesco di Sales. In quest'anno crescendo il numero de' gio-
vani, e così divenuta ristretta la chiesa attuale, col consenso sem-
pre dell'autorità ecclesiastica, si aprì in un altro angolo della
città, viale de' Platani a Porta Nuova, un secondo oratorio sotto
al titolo di S. Luigi Gonzaga col medesimo scopo dell'antico.
Divenuti insufficienti anche questi due locali l'an-
no 1817 se ne aprì un terzo in Vanchiglia sotto al titolo
del S. Angelo Custode. A' tempi andandosi essa volontari per
la religione, il Superiore ecclesiastico con tratto di grande autorità
di vostra proprio approvava il regolamento di questo
oratorio e ne costituiva direttore capo il S. Giovanni Ro-
sco, concedendogli tutte quelle facoltà che possessero tornare
necessarie ed opportune a questo scopo. Molti nuovi
dettarono il medesimo piano di regolamento per introdurre

9
208

4

nelle loro dimore questi oratori festivi. Ma un bisogno grave appariva
 in questa parte di sacro ministero. Non pochi giovani già alquanto
 d'età avanzata non potevano essere abbastanza istruiti col solo
 catechismo festivo e per mestieri aprire scuole scolaresche diurna
 e serali da tenersi aperte nel decorso della settimana. Un gran
 molti di essi trovandosi talmente poveri ed abbandonati che
 pericoli di perire, istaurati nella religione ed avviati
 al lavoro non si trovò altro mezzo che raccogliervi in appo-
 siti locali e colà somministrare loro quanto è necessario
 per la vita. Il che da dianove anni si pratica in Casano
 nella casa annessa all'oratorio di S. Francesco di Sales, ove
 si ricoverati sono in numero di circa 800. Altra casa fu
 aperta nell'anno 1863 in Mirabello di Monferrato sotto
 il titolo di piccolo Seminario di S. Carlo, ove circa cento im-
 quante giovani sono educati secondo il regolamento dell'orato-
 rio di questa città.

Per le adunanze de' giovani solite a farsi negli oratori festivi per
 le scuole diurna e serali, e pel numero crescente de
 ricoverati, la messe del Signore divenne ognora più copiosa. An-
 de per conservare l'unità di spirito e di disciplina, da cui di-
 perde il buon esito degli oratori, fin dall'anno 1844, al-
 cune celestie si raccolsero in una specie di società o congrega-
 (1) Questa fu aperta l'anno 1863.

3

gazione, aiutandosi a vicenda e coll' esempio e coll' istruzione.
 Essi non facevano alcun voto e si limitavano ad una semplice promessa di comparirsi nell' istruzione di giovani e in altre parti del sano ministero, che loro sembrasse di maggior gloria di Dio e vantaggio dell' anima propria - Ricorrevano a loro superiore il Sacerdote Rosco Giovanni.
 Sebbene non facevano voti, tuttavia in pratica si osservavano presso a poco le regole che sono ivi esposte.

Scopo di questa società.

1° Scopo di questa società si è la perfezione cristiana de' suoi membri, ogni opera di carità spirituale e corporale verso de' giovani, specialmente se sono poveri, e anche la educazione del giovane clero - Essi poi si compongono di sacerdoti, di chierici e di laici.

2° Gesù Cristo continuerà a fare ed insegnare, così i congregati continueranno a perfezionare se stessi colla pratica delle virtù interne ed esterne e coll' acquisto della scienza: di poi si adopereranno a beneficio del prossimo.

3° Il primo esercizio di carità sarà di raccogliere i giovani poveri ed abbandonati per istruirli nella S. Cattolica religione, particolarmente ne' giorni festivi, come si pratica in questa città di Costanzo ne' tre Oratori di S. Francesco

③ bis
di Sales, di S. Luigi Gonzaga ed in quello del Santo Angelo Luca

20.
141 Si incontrano per alcuni giovani talmente abbandonati
che per loro nasce inutile ogni cura se non sono ricoverati.
A tale uopo per quanto sarà possibile si procurano case
di ricovero, ove con mezzi che la Divina Provvidenza porra fu-
le mani, verrà loro somministrato alloggio, vitto e vestito.
Mentre poi saranno istrutti nelle verità della fede, sa-
ranno eziandio avviati a qualche arte domestica, come
attualmente si fa nella casa annessa all'Oratorio di S.
Francesco di Sales in questa città. 100

5. In città poi di gravi pericoli che corre la gioventù desi-
derosa d'abbracciare lo stato ecclesiastico, questa società si
dara cura di coltivare nella pietà e nella vera e saggia
che mostreranno speciale attenzione allo studio ed emulazio-
ne di disposizione alla pietà. Trattandosi di ricoverare giova-
ni per lo studio saranno di preferenza accolti i più po-
veri, perchè mancanti di mezzi di fare altrove i loro stu-
di, perchè pongano fondata speranza di riuscita nello
stato ecclesiastico. Nella casa di Valraio son circa 550, ed

(1) Il sacerdote D. Francesco Montebarco, membro di questa
= società ha aperto l'anno 1755 in Genova la via dell'opera degli
artipicelli. 3 giovani ricoverati con spesa 100. Cin' centinaia restano in ge-
no nel grande festivo. 1908 B. 12

(4)
in Umbello circa a 150 i'gironi che percorrono i castelli
latini con questo scopo.

6.^o Il bisogno di sostenere la religione cattolica si fa gravemente
sentire anche fra gli adulti del basso popolo e particolarmente
caloramente nei paesi di campagna, perciò i congregati
si adopereranno di dettare esercizi spirituali, diffondere
buoni libri, ricorrendo tutti quei mezzi che suggerisce la
carità, affinché e colla voce e cogli scritti si ponga un'ar-
gine all'empietà ed all'eresia, che in tante guise tenta
di insinuarsi fra i ragazzi e gli ignoranti. Ciò al presen-
te si fa col dettare di quando in quando qualche rivista
d'esercizi spirituali, colla pubblicazione delle lettere
cattoliche e colla tipografia da qualche anno apposi-
tamente stabilita nella casa di Palazzo per la stampa
di buoni libri.

Forma di questa società.

Tutti i congregati tengono una vita comune stretta sola-
mente dal vincolo della fraternità carità e da voti semplici,
che li unisce a formare un coro solo ed un'autorità sola
per amare e servire Dio colla virtù della abbdinza, della
povertà, della castità, e coll'atto ed impegno de' do-
vini di buon cristiano.

4 bis

2^a C'ognuno nell'entrare in congregazione non perde i diritti civili, anche dopo fatti i voti, quindi conserva la proprietà delle cose sue, la facoltà di ricevere eredità in succedere ed ancora di ricevere legati e donazioni. Ma per tutto il tempo che stia in congregazione non potrà amministrare i suoi beni se non nel modo e nei limiti voluti dal Superiore Maggiore.

3^a Il frutto degli stabili e mobili posseduti in congregazione per tutto il tempo che egli si rimane dovrà vedersi a favore della stessa. Ciò per altro dispense in caso di quanto possiede fuori di congregazione, ma sempre al consenso del superiore.

4^a I desiderii ed i sacerdoti anche dopo fatti i voti restano nei loro patrimoni ecclesiastici o beneficii semplici, ma non li amministrano, né potranno averli in particolare.

5^a L'amministrazione de' patrimoni, de' benefici e di quanto è portato in congregazione appartiene al superiore generale, il quale o per se o per altri li amministra e ne ricevera i frutti comuni, finché l'individuo sarà in congregazione.

6^a Al medesimo superiore agui sacerdoti consegua appresso la licenzia della messa. Gli altri pot o desiderii o la loro conseguenza agui carta di denaro che in qualsiasi

10
4^o *ter*
modo loro possa pervenire a' beneficii e a
mund.

per la società provvederà a ciascuno fatto quello che è necessario
al otto, e gli altri da quanto più occorre nelle varie vicende
della vita, sia nello stato di sanità, sia in caso di malattia, con
l'assistenza ragionevole e necessaria di Superiori più miti
e disposizione di qualche cosa quel denaro o quegli oggetti
che egli giudicherà bene impiegati a maggior gloria di
Dio.

8^o Se alcuno morisse senza testamento gli succedano chi è di
vita.

9^o Tutti obbligano l'individuo finché ^{viva} è in congregazione.
Se alcuno o per ragione vale motivo o dietro a prudente giud-
zio de' Superiori dovesse partire di congregazione, egli può
essere ricetto da' voti del Superiori Generale della casa ma-
estra.

10^o Ninguém faccia de perseverare nella sua vocazione fino alla
morte. Consumo si guarda di quelle gravi parole del Signore
Necessitate terre vestitus manum ad aratrum et respice
vultu retro aptus est regno Dei.

11^o C'è un'istituto de' salmo necessitate di congregazione non
potrà prendere corrispettiva di voto per quel tempo
che ist'è rimasto. Egli può per altro portar seco quegli
1902 e 3

stabiliti ed anche quegli oggetti amabili di cui avremo conservato la proprietà entrando in congregazione. Ma non ha alcun diritto di domandare al Superiore tutto alcuno di frutti e della currucciastrazione di medesimo, qual tempo che egli vive nella società, o meno che visiano stati fatti particolare col Rettore Maggiore.

Del voto di ubbidienza -

Il profeta Davide pregava Dio che lo illuminasse a fare la sua santa volontà. Il Divin Salvatore si assicurò che egli non è venuto per fare la sua volontà ma quella del suo celeste padre. Egli è per assomarsi di fare in ogni cosa la volontà di Dio che facciamo il voto di ubbidienza.

Questo voto obbliga a non aver parti se non in quelle cose che il rispettivo Superiore giudicherà di maggior gloria di Dio e vantaggio dell'anima propria e del prossimo secondo il regolamento di questa società.

L'operanza di questo voto non obbliga sotto pena di colpa se non in quelle cose che sono contrarie a comandamenti di Dio e di S. Madre Chiesa, ed alle disposizioni di Superiori che espressero il loro potere in questa persona. Vi manca in virtù di Santa obbedienza.

L'ubbidienza si appone di fare la volontà di Dio. Presumo sia sott. sempre al Superiore e lo consideri in ogni cosa qual padre amato e

5) stabili ed anche quegli oggetti 'mobili' di cui avessimo conservata la proprietà entrano in congregazione. Ma non ha alcun diritto di domandar al Superiore unto alcuno di 'frutti' e della curia, o strapparlo di 'medesimo', quel tempo che egli v'è se nella società, o meno che v'essimo stato parte particolare col Rettore Maggiore.

Del voto di ubbidienza.

1^a Il profeta Davide pregava Dio che lo illuminasse a fare la sua santa volontà. Il Dion Salvatore ci assicura che egli non è venuto per fare la sua volontà ma quella del suo eleto padre. Egli è per assicurarsi di fare in ogni cosa la volontà di Dio che facciamo il voto di ubbidienza.

2^a Questo voto obbliga a non scostarsi se non in quelle cose che il rispettivo Superiore giudicherà di maggior gloria di Dio e vantaggio dell'anima propria e del prossimo secondo il regolamento di questa Società.

3^a L'operanza di questo voto non obbliga sotto pena di colpa se non in quelle cose che sono contrarie a comandamenti di Dio e di S. Madre Chiesa, ed alle disposizioni di Superiori che espongono il loro potere. Ho in questa forma: Vi rimando in virtù di Santa obbedienza.

4^a L'ubbidienza si appone di fare la volontà di Dio. Presumo sia cost. sempre al Superiore e lo consideri in ogni cosa quel padre amato e

6) ed a lui obbedisca interamente e prontamente, con animo ilare e con
misulta come a colui che in quell'azione rappresenta il volere di Dio in
terreno.

59) Prendi sollecitudine di domandare cosa alcuna, ne di ricusar-
la. Chi per altro cosa si fa esserli qualche cosa notevole e neces-
saria, lo esponga rispettosamente al Superiore, che si darsi sollecit-
tudine di provvedere al bisogno.

60) Qualuno abbia grande confidenza al Superiore, niun secreto del
cuore si conservi verso d' lui. Il tenga esordio la coscienza apper-
ta equivaletta gli desideria tornare a maggior gloria di Dio ed
al bene dell' anima propria.

70) Qualuno obbedisca senza alcuna resistenza ne col fatto ne
colle parole, ne col cuore. Quanto più una cosa sarà ripugnante
a chi la fa, tanto più sarà meritabile avanti a Dio (facendola).

Del voto di poverta.

10) L' osservanza del voto di poverta nella nostra congregazione consiste
essenzialmente nel Distico de quibus tenemus, il che noi perati chere-
mo colla vita comune riguardo al vitto e vestito, non riservando
nulla a proprio uso senza speciale permesso del Superiore.

20) E parte di questo voto si tenere le camere nella maniera sempli-
cita studiando di ornare il cuore di virta e non la persona e le
parti della camera.

R. Liene in congregazione e fuori sciti danari in proprietà nessuno
 sia deposita per qualsiasi cosa senza il permesso del Superiore.
 10. In caso di viaggio, o in caso che il Superiore mandi ad aprire ad am-
 ministrare qualche cosa di beneficenza o da compiere qualche
 parte del suo ministero, ove occorrono spese, il Superiore dara
 le disposizioni secondo le esigenze di tempi, di luoghi e delle persone.
 Del voto di castità.

[Memoria (art. 5°)]

10. Chi tratta colla gioventù abbandonata deve costantemente studiare
 di arrestarsi di ogni vizio. Ulla la virtù angelica, la virtù più
 di ogni altra cara al figliuolo di Dio, la virtù della castità deve es-
 sere coltivata in grado eminente.

20. Chi non ha fondata speranza che col divino aiuto possa conseguire
 la virtù della purezza nelle opere, nelle parole, nei pensieri, non
 si faccia ricevere a questa congregazione, perché ad ogni passo
 egli sarebbe esposto a pericoli.

30. Le parole, gli sguardi anche indifferenti, sono talvolta realmente
 interpretati da giovani già stati vittima delle umane passioni,
 perciò si userà massima cautela nel discorrere o trattare sulle cose
 anche indifferenti con giovani di qualsiasi età, o condizione.

40. Fuggire le conversazioni delle persone di sesso diverso o di modestissimi
 secolari, ove si proceda per solo per questa virtù.

50. Finire i rechi a cosa di consenso od omni senza espresso licenza del

Superiore, al quale se più gli destina sempre un compagno.

8^o I saggi pratici offresi per intendere questa virtù sono la frequente confessione e comunione, la pratica esatta di' consigli del confessore, fuga dell'ozio, mortificazione di tutte i sensi del corpo, frequentar si visite a Senti Sacramento, frequentar giaculatorie a Maria Santissima, a S. Giuseppe, a S. Francesco di Sales, a S. Luigi Gonzaga, che sono i principali protettori di questa congregazione.

Governo religioso della società.

1^o Gli soci riconosceranno per loro arbitro e superiore assoluto il Sommo Pontefice, cui saranno in ogni luogo, in ogni tempo ed in ogni loro disposizione unitamente e rispettosamente sottomessi. Ogni ogni membro della società si darà la massima sollecitudine per promuovere e difendere l'autorità e l'osservanza delle leggi della Chiesa Cattolica e del suo Capo, supremo legislatore e Vicario di Gesù Cristo sopra la terra.

2^o Dopo il Romano Pontefice riconosceranno per loro superiore il vescovo della Diocesi, ove essente la cosa a cui appartengono, ed ovunque sia si offra in aiuto di lui con tutti i mezzi loro possibili e offree di promuovere il bene della religione, e specialmente l'istruzione della povera gioventù.

3^o Riguardo poi all'amministrazione di Senti Sacramento, alla predicazione e a tutte quelle che riguarda il pubblico esercizio del...

9^o Invece i soci si riconosceranno per loro superiore il vescovo della Diocesi ove esiste la casa a cui appartengono, per quanto è compatibile alle regole della società.

10^o In quanto alle ordinazioni, i soggetti saranno ordinati dall'ordinario della Diocesi ove si trovano gli ordinandi, secondo l'uso delle altre congregazioni che hanno unione di capo, cioè secondo l'uso e i privilegi delle congregazioni considerate come ordini regolari.

Governo interno della società.

1^o Per l'interno la società dipende dalla casa madre, che è governata da un capitolo composto di un Rettore, Prefetto, Canonico, Direttore spirituale, Rectorato e tre Consiglieri.

2^o Al Rettore appartiene il proporre l'elezione de' postulanti o vice-postuli, a segnare a ciascuno le incumbenze riguardanti allo spirituale ed al temporale. Non potrà per altro considerarsi contratto intanto a sustinere immobili senza il consenso del capitolo.

3^o Vanno ad eccezione del Rettore e de' membri del capitolo può scrivere alcune lettere senza permesso del Superiore.

4^o Il Rettore durerà nella sua carica dodici anni, ma qualora, quando Deus vocat, egli trascurasse gravemente i suoi doveri, il prefetto ed il Rettore possono di comune accordo ridimare il capitolo de' direttori nelle cose particolari, per rivivare efficacemente il Rettore. Qualora questa ammonizione non bastasse, il capitolo

[Manca la parte (1)]

toto presenterà il suo sta santa sede, dietro il suo parere si può venire alla deposizione.

5^a Il medesimo capitolo considerato ha l'autorità di eleggere un altro Rettore.

6^a Il Rettore convocati una volta l'anno il capitolo di 'Direttori' della sua parrocchia, per concedere e provvedere a 'bisogni' della società, fare quelle provvidenze, che secondo i luoghi, i tempi e le persone si giudicheranno opportune.

7^a Il capitolo convocato potrà anche aggiungere al presente regolamento questi articoli che giudicherà opportune pel bene della società, ma sempre con senso conforme alle regole già approvate, e non mai in senso contrario. Facendo qualche dubbio intorno all'intelligenza di qualche articolo, il Rettore maggiorerà più tosto al medesimo quella interpretazione che gli sembrerà tornare di maggior gloria di Dio, e più conforme allo spirito della società.

8^a Il Rettore si nominerà un vicario fra gli individui della congregazione che designerà con nome e cognome scritto in un foglio di carta sigillata, tenendo tutto in segreto e sotto sigillo: sul plico sia scritto: il Rettore e vicario.

9^a Il vicario farà le voci del Rettore dalla morte di esso fino a tanto che sia definitivamente eletto il successore, ma non potrà introdurre mutazione di sorta nell'amministrazione e nella

107
disciplina durante il suo governo provvisorio.

Elezione del Rettore Maggiore.

1^o Affinchè un socio possa essere eletto Rettore Maggiore si richiede che abbia compiuti i voti perpetui, e sia vissuto almeno 3 anni tra congregazioni, abbia compiuti i trent'anni di età ed abbia tenuto una volta esemplare in faccia a tutti i congregati. Qualora concorreranno tutte le altre doti in grado esauriente, l'età più del capitale diminuirà fino a 26 anni.

2^o In via ordinaria l'elezione al Rettore Maggiore suole farsi e per la morte dell'antecessore, o perchè egli ha compiuti i dodici anni di carica se la elezione ha luogo perchè sieno trascorsi i dodici anni allora si fa come segue.

3^o Vociensi prima che scada di carica il Rettore Maggiore, ovvero prima dell'aperta della cosa centrale, i Rettori delle cose particolari, e tutti quelli che avendo queste cariche s'ingojano sono ammessi a dare i voti per la elezione del nuovo Rettore. Parteciperà l'epoca in cui terminerà la sua carica, ed il giorno fissato per la elezione del successore, il che se è possibile deve farsi non più di quindici giorni dopo la scadenza del Rettore antecedente.

4^o Dal termine della carica del Rettore fino alla definitiva elezione del successore egli prenderà il nome e l'autorità di vicario provvisorio, e continuerà a reggere la società e trattare le cose che

risguardano alla elezione del successore.

80° Intenderanno a dare i voti per l'elezione del nuovo Rettore, il Vicario provvisorio, il capitolo della casa madre, i Rettori delle case particolari e tutti quei soci che hanno conseguiti i voti perpetui.

81° L'elezione si farà così: Giurachisti avanti l'immagine del Crocifisso invocheranno l'aiuto dello Spirito Santo coll'invocazione: *Audite Spiritus Sanctus*; dopo il Rettore provvisorio uscirà a' suoi fratelli il motivo per cui li ha radunati, notando che ognuno è rigorosamente obbligato a dare il voto a colui che giudicherà maggiormente capace a promuovere la gloria di Dio nella società, quindi si scriverà da ognuno il proprio voto che pregato sarà messo in un urna per questo preparata: In attesa che due terzi di voti sarà il nuovo Rettore.

82° Quando la elezione deve farsi per la morte del Rettore Maggiore si procederà così: Morito il Rettore Maggiore, il Vicario provvisorio ne darà tutto avviso a' Rettori di tutte le case particolari, affinché gli siano al più presto presentati i suffraggi presentabili dalle costituzioni.

83° La elezione dovrà farsi non prima di trenta giorni, e non più tardi di sei mesi dalla morte del Rettore. A questo scopo il Vicario provvisorio radunerà il capitolo della casa madre e con esso stabilirà il giorno più opportuno per la convocazione

[10] ter
quelli che vorano prender parte alla votazione.

9^a Dovrà pertanto invitare i direttori delle cose particolari, e tutti che hanno empii i voti perpetui e che possono intervenire.

10^a Il giorno stabilito quando tutti i votanti saranno congregati, il Vicario provvisorio esporrà lo scopo dell'adunanza come all'articolo 6^o, e dopo si reciterà: Pater, Ave, De profundis in suffragio del Rettore defunto.

11^a Terminato questo suffragio si mediteranno tutti ginocchioni, e invocato l'aiuto dello Spirito Santo coll'oratio: Veni Creator Spiritus, si procederà ai voti come all'articolo 6^o: colui che ottiene due terzi de' voti sarà il novello Rettore, e i fratelli membri della società dovranno obbedire.

12^a Compiuta la elezione, sia che questa abbia avuto luogo nel termine della carica, sia per la morte del Superiore, il Vicario provvisorio ne darà avviso a tutte le altre cose particolari, facendo in modo che la notizia del novello Rettore giunga a cognizione di tutti i membri della società. Con questo atto terminerà ogni autorità del Rettore provvisorio.

13^a Qualora il Rettore Maggiore morisse senza aver prima nominato un vicario provvisorio, il capitolo della casa medesima, e autorizzato di costituire uno, che reggerà la società fino all'effettuata elezione del novello Rettore Maggiore, coll'estesa autorità del Vicario provvisorio sopra nominato.

Degli altri Superiori.

- 1^a Il suffragio proprio degli altri superiori della casa saranno dal Direttore rispettati secondo il bisogno.
- 2^a Il Direttore spirituale per altra cosa cura di' novizi o si dara' l'assistenza sollecitandone per far loro conoscere e praticare lo spirito di unita' e di zelo che deve animare coloro che desidera dedicare solennemente la sua vita a bene delle anime.
- 3^a E' parimente suffragio del Direttore avvisare rispettosamente il Rettore qualora scorgesse qualche notevole trascuranza nel praticare e far osservare le regole della congregazione.
- 4^a Ma e' pur cura speciale del Direttore d'invigilare sopra la condotta morale di tutti i congregati.
- 5^a Il prefetto, il Direttore spirituale saranno eletti dal Direttore, e saranno ed i tre consigliari saranno eletti a pluralita' di voti da' congregati professi.
- 6^a Il prefetto fa le voci del Direttore in persona o esso nell'Amministrazione della casa in tutte le cose di cui s'ora ovuto corso speciale.
- 7^a Egli terra' conto delle entrate e delle uscite pecuniarie, notera' ogni sorta di lasciti, donazioni fatte alla casa, e la destinazione per le medesime. Ogni rendita, ogni frutto di sostanze mobili e immobili saranno sotto la tutela e responsabilita' del prefetto da cui devono partire tutte le cose, e che di ogni cosa deve render conto.

[12] Il profetto adunque è il centro da cui devono partire tutte le spese, e dove devono concertarsi tutte le imbarate pecuniarie. Egli dipende dal Rettore e a lui darà conto della sua gestione ad ogni volta che gli la dimanderà.

9^a L'economico avrà cura di tutto l'andamento materiale della casa.

10^a I consiglieri prendono parte a tutte quelle deliberazioni, che riguardano all'acquistazione e all'abbandonamento di qualche membro della casa, i contratti di compra e vendite di stabili.

In genere poi sono chiamati a dare il loro parere nelle cose di maggior importanza della congregazione. Se non trovò almeno da maggioranza di voti, il Rettore deve sospendere le deliberazioni sopra l'oggetto proposto.

11^a Possono di soprano ad unzione del Rettore, durare tre anni nella carica e potrà esser rieletto.

Delle cose particolari.

Qualora per tratto della divina provvidenza si aprisse una casa particolare fuori della casa madre, il Superiore generale prima di tutto andrà a concertare quanto riguarda allo spirituale ed al temporale col vescovo della diocesi, in cui trattasi di aprir la novella casa, e da quel vescovo dipenderà in tutte le cose del sacro ministero, che sono compatibili coll'osservanza delle regole della società.

[12] bis 22

2^a Se per la novella cosa forse un piccolo seminario, ed un seminario per i chierici adulti, allora oltre la dipendenza nelle cose del sacro ministero, vi sarà dipendenza per la dipendenza dal superiore ecclesiastico nella scelta della materia dell' insegnamento, de' libri da usarsi, nella disciplina, ed anche nell' amministrazione temporale strettamente a' modi stabiliti dal Rettore maggiore.

3^a I sacerdoti destinati per una scuola non devono essere meno di due, di cui almeno uno deve essere sacerdote profetto. Il superiore prenderà il nome di direttore, ma la sua autorità è limitata alla casa medesima affidata.

4^a Ogni cosa potrà amministrare i beni dovuti e portati in congregazione per quella cosa determinata, ma sempre nei limiti fissati dal superiore generale.

5^a Il Rettore maggiore visiterà almeno una volta l'anno le cose particolari per esaminare se si compiono i doveri imposti dalla società, ed osservare se l' amministrazione della medesima tende realmente al suo scopo, qual si è di promuovere la gloria di Dio ed il bene delle anime.

6^a Il Rettore del suo canto deve tenere ogni settimana in mano. Deve poter ogni momento render conto a Dio ed al Rettore superiore, nella cui somministrazione deve ricorrere i doveri suoi.

1962 D3

- 13
7^o spetterà al Rettore Maggiore d'elegerne il direttore della casa che desidera di aprire, di più sarà stabilito nel capitolato, compatibilmente col numero che si stabiliranno.
- 8^o Questo capitolo sarà formato dal Rettore maggiore, dal direttore della nuova casa, e dal capitolo della casa madre.
- 9^o Il primo da eleggersi è il catechista, di poi l'arcivescovo ossia quello fatto, quindi i consiglieri di mano in mano che vi sarà un numero competente di soci che dimorano regolarmente in quella casa.
- 10^o Il catechista avrà cura delle cose spirituali di tutta la casa, e sarà obbligato a dare gli opportuni avvisi al direttore qualora ne sia il caso.
- 11^o Se le distanze, i tempi, i luoghi permotessero esenzioni nella formazione di questo capitolo, e nelle attribuzioni de' membri, il direttore maggiore ne ha piena autorità di farlo, previo però altro il consenso del capitolo della casa madre.
- 12^o Il direttore non può comporre né vendere stabili senza il consenso del rettore maggiore, sebene nell'amministrazione ha piena autorità ma nelle cose di maggior rilievo gli si dà consiglio di convocare il suo capitolo, e non deliberare senza che ne abbia il consenso.

Accettazione.

- 1^o Fatta domanda che taluno voglia entrare in congregazione il direttore spirituale ne prenderà le debite informazioni

leguali farà tenere al Rettore

[13] bis²⁴

2^o Il Rettore per lo presenterà uno per l'altro come secondo che gli sembrerà meglio nel Signore. Maggiormente è proposto sul quale potrà rimanere definitivamente accettato purché ottenga la maggioranza de' voti.

3^o La prova per essere ammesso a' voti sarà di un anno, ma niente si potrà fare se non ha compiuti i sedici anni di età.

4^o I voti saranno rinnovati di tre in tre anni. Dopo i sei anni ognuno è libero di continuare di tre anni, sette anni, oppure farsi perpetuo, cioè di obbligarsi all'adempimento de' voti per tutta la vita, ma niente è ammesso a fare i voti perpetui fino all'età di ventiquattro anni compiuti.

5^o Affinché un socio possa essere ricevuto nella società oltre le qualità morali nel grado richiesto dalle regole deve anche conformare la sua condotta anteriore: 1^o con un certificato di nascita e di battesimo: 2^o di stato libero e di buona condotta fatto dal vescovo della diocesi a cui egli appartiene: 3^o sciolto da debiti; 4^o non essere mai stato profanato: 5^o non aver alcun impedimento né fisico né morale che lo renda irregolare per lo stato ecclesiastico; 6^o conferire di persona prima che faccia i voti.

6^o Lo stato di simile sia tale che almeno nell'anno di prova possa osservare tutte le regole della società senza fare eccezione di sorta.

7^o Ogni socio se è destinato allo studio, e quando dovrà portarsi con se

- 14^o un corredo di vestirio secondo alla moda che parsi il Disette.
- 2^o 500 lire nell'entrata per le spese che occorreranno nel vestito e vestito
to nell'anno di prova; 500 lire nel fine dell'anno prima di fare i voti.
- 9^o I fratelli caduti per parte loro sotto il corredo e lire 300 nella
loro entrata senza alcuna obbligazione.
- 10^o A tutto si rimanda ogni calunnia. Due cose 1^a guardarsi
abbastanza dal contrarie abitudini di qualsivoglia genere anche di co-
se indifferenti: 2^a farsi un grande studio per evitare la sicca-
tezza e l'ambizione. L'abito più proprio d'un religioso e'
la santità della vita congiunta con un edificante contegno in
tutte le sue azioni.

11^o Ognuno sia disposto a soffrire, se occorre, caldo, freddo, sete,
fame, stenti e dispiaceri ogni volta che tal cosa contribuisca
a procacciare la gloria di Dio, il bene delle anime altrui, e
la salute dell'anima propria.

Pratiche di pietà.

1^o La vita attiva a cui tende specialmente la nostra società
fa che i membri suoi non passano over comodità di far
molte grazie in comune. Dovranno di supplire
col individuale buon esempio e col perfetto adempimento
dei doveri generali del cristiano.

2^o Ciascun suo si accosterà ogni settimana al sacramento
1902 DC

16
della Penitenza dal confessore stabilito dal Rettore. In questo
si celebreranno ogni giorno la santa messa, e qualora non pot-
ranno procurarsene di ascoltarla. I chierici ed i fratelli con-
vinti ascolteranno ogni giorno la santa messa, e procurer-
anno di fare la S. Comunione una volta per ciascuna setti-
mana.

[14] bis
3^a La compostezza della persona, la pronunzia chiara, divota,
distinta delle parole di divini uffizii, la modestia nel parla-
re, vedere, commuovere in cosa e fuori di cosa devono essere co-
se caratteristiche ne' nostri congregati.

4^a Ogni giorno si farà nondimeno di un'ora di preghiera tan-
to mentale ed orale ad unione che uno sia superiore del-
l'esercizio del sacro ministero. Votando caso supplirà colla mag-
gior frequenza di giaculatorie, ed indirizzate a Dio colla
maggiore intensità di affetto quel lavoro che lo impedisse
negli ordinari esercizi di pietà.

5^a Ogni giorno reciteranno la 3^a parte del Rosario di
Maria S. e faranno un po' di lettura spirituale.

6^a In ciascuna settimana al Venerdì S. farà digiuno, in
onore della passione di N. S. J. Cristo.

7^a In ogni mese ci sarà un giorno di ritiro spirituale; in questo
farà in capo l'esercizio della buona morte, aggristando le cose
spirituali e temporali come se dovesse abbandonare il mondo
ed avviarsi all'eternità.

9^o Ogni ~~anno~~ ~~anno~~ farò circa dieci giorni di esercizi spiriti-
 Anali, che termineranno colla confessione annuale. Aggiornerò
 prima di essere ricevuto nella società fra qualche giorno di
 esercizi spirituali e la confessione generale.

10^o Il Rettore potrà dispensare da queste pratiche per quel
 tempo e per quegli individui che meglio giudicherà nel luogo.

11^o Quando la divina provvidenza chiama per alla vita eterna
 qualche socio sia laico, sia sacerdote, i confratelli di tutta
 la società celebreranno una messa in suffraggi di tutta
 anima del defunto. Quelli che non sono sacerdoti procura-
 ranno di fare almeno una volta la S. Communione.

12^o La stessa opera di pietà si farà alla morte del padre o
 della madre di ciascun congregato ma solamente nella casa o
 se persona il socio che ha subita quella perdita.

13^o Quando il Rettore avrà suffraggi duplicati, e ciò per
 due motivi: 1^o come tributo di gratitudine per le cure e
 fatiche sostenute nel governo della società; 2^o per sollevare
 lo dalle pene del purgatorio che forse dovrà per altri ragioni.

Utile.

1^o L'abito della nostra società sarà secondo l'uso di quei paesi in
 cui i soci dovranno stabilire la loro dimora.

2^o I sacerdoti porteranno regolarmente la sottana lunga eccet-
 to che la ragione di viaggio od altro motivo persuada diversamente.

23
3^o Gli adoratori per quanto è possibile dovranno vestirsi di
nero. Il panno dovrà almeno giungere fin sotto le ginocchia

Esterni.

[16]

1^o Qualunque persona anche vivendo nel secolo, nella propria casa,
in seno alla propria famiglia, potrà appartenere alla nostra
società.

2^o Essa non farà alcun voto, ma procurerà di mettere in pratica
quella parte di regolamento che è compatibile colla sua età, col
suo stato e condizione, come sarebbe fare o promuovere cate-
chismi a favore de' poveri fanciulli, procurare la diffusi-
one di buoni libri, dare opera perché abbiano luogo, tridui, no-
vane, esercizi spirituali, ed altre simili opere di pietà che sieno
specialmente dirette al bene spirituale della gioventù o del
basso popolo.

3^o Per partecipare de' beni spirituali della società, bisogna
che il socio faccia almeno una promessa al rettore di impie-
garsi in quelle cose che egli giudicherà tornare a maggior glo-
ria di Dio.

4^o Tale promessa per altro non obbliga sotto pena di colpa ma-
nente veniale.

5^o Ogni membro della società che per qualche ragionevole motivo
uscisse dalla medesima è considerato come membro esterno,
1.90.2 D9

17

si può tuttora partecipare di beni dell'intera società, purché si pratici quella parte del regolamento che è presente per gli eredi.

Professione e formula dei voti.

Prima di fare i voti ogni confratello farà gli esercizi spirituali sotto specialmente applicati alla vocazione, ed intenderà in tutto alla materia de' voti, che egli intende emettere, e per tal modo conoscerà chiaramente esser ciò secondo la volontà del Signore. Comminati gli esercizi spirituali si radunerà il capitolo, e se si può si raduneranno tutti i fratelli della casa.

Il Rettore con tutta estrema sollecitudine e diligentissima quindi tutti invocheranno l'Anno della Spirito Santo recitando alternativamente l'Inno: *Veni Creator Spiritus etc.*
Emitte Spiritum tuum etc.
Et renovabis.

Oramus.

Deus qui coram fidelibus etc.
Stans della Beata Vergine coi versicoli: Ora pro nobis
e coll' Oramus: Pone deus etc.

M. S. Francesco di Sales, Vobis, Ave e Gloria.

Ora pro nobis sancto Francisco.

Alti digni efficiamur etc.

Oramus.

Deus qui ad amaranum solentem etc.
Quindi il confratello, e se sono più uno per volta, si porrà in mezzo a due professori genuflesso avanti il Rettore, di poi con chiara ed intelligibile voce pronuncerà la seguente:

Formula di voto

Nella piena conoscenza della fragilità ed instabilità della nostra vita, desideroso di far per l'avvenire costantemente quelle cose che possono tornare a maggior gloria di Dio ed a vantaggio delle anime di N. S. mi metto alla vostra presenza l'impotente e sempre timido servo, e sebbene indegno del vostro rispetto, tuttavia confidato nella vostra Misericordia infinita, mosso unicamente dal desiderio di amarsi e servirvi, in presenza della Beatissima Vergine Maria immacolata, di S. Francesco di Sales, e di tutti i Santi del Paradiso, secondo il regolamento della società di S. Francesco di Sales, fo voto di castità, povertà ed obbedienza a Dio ed a Voi mio superiore per lo spazio di tre opposte etc.

Vi prego pertanto similmente a volervi secondo le nostre istituzioni comandare quelle cose che a voi sembrano di maggior gloria di Dio e di maggior vantaggio alle anime. Voi intanto a Dio diבות, per l'immensa vostra clemenza, per il sangue di Gesù Cristo degnatevi di re-

19 Parte questo sacrificio in rendimento di grazie per
 molti benefici che mi avete fatto, ed in espiazione
 dei miei peccati. Voi mi avete ripresentato il desiderio
 di fare questo voto, voi concedetemi la grazia di ademp-
 perla. Sancta Maria, Virgo Immacolata, Sancti francisci
 Salesi, omnes Sancti et Sanctae Dei intercedite pro
 me ut Deum meum diligens equum soli in hoc mundo,
 vivam ad aeternam patriam merear pervenire. Amen.
Conte rispondono: Amen.

Se il nuovo socio andrà a porre il suo nome sul mio
 libro ora sottoscriverà la scheda seguente:

Scheda.

Io sottoscritto ho letto ed inteso le regole della società di Sp-
 ugio di Salesi, prometto di osservarle secondo la formula
 de' voti da me ora emessa.

Conio il - del mese di - l'anno S. S.

Dopo si reciterà alternativamente il Be Deum, in fine di
 cui il Vittore giudichesi bene, farà una breve morale
 esortazione e si terminerà col Salmo Laudate Dominum
omnes gentes.

N.B.
La paginazione tra
parentesi quadre []
è dovuta a
don Luigi Taverno
V. Feltri

ARCHIVIO SALESIANO
CENTRALE

D4720208